

FIRENZE 28 FEBBRAIO 2023

L'argomento del mio intervento attiene ai procedimenti che un tempo erano considerati la Cenerentola della giustizia civile e a quello che un tempo si considerava il giudice delle cause c.d. bagatellari: il giudice di pace.

Si è occupata di tali procedimenti la legge delega n. 206/2021.

E due sono i "principi e criteri direttivi" che la legge delega ha dettato al legislatore delegato in tema di **processo di cognizione** di primo grado davanti al giudice di pace:

"a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica";

"b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116" (la c.d. Riforma Orlando ovvero la "Riforma organica della magistratura onoraria" contenente anche "altre disposizioni sui giudici di pace").

Quindi gli ambiti degli interventi riformatori dovevano essere:

- da un lato, diretti a riformare un processo un tempo delineato e fino al 28/2/2023 regolamentato con criteri di maggiore flessibilità e deformalizzazione, entro una cornice di applicazione residuale delle norme del processo di tribunale in composizione monocratica, come indicava l'art. 311 c.p.c., peraltro non toccato dalla riforma e sempre in vigore; quindi prevedendo una vera e propria uniformazione a quello che era genericamente indicato come il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

- Dall'altro lato dovevano essere diretti ad intervenire sulla sua competenza in materia civile, nel senso dell'aumento e non certo della riduzione di tali competenze.

* * *

Partiamo dal secondo criterio direttivo *"b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116"*.

Arrivo subito al risultato, minimale, ma non per questo non significativo da un punto di vista pratico, che il legislatore delegato ha ritenuto di attuare in tema di competenza del giudice di pace.

Si è inciso solo sulla competenza per valore del Giudice di Pace, modificando l'art. 7 commi 1 e 2 c.p.c. e non invece sulle ipotesi di competenza per materia dettate all'art. 7 comma 3 c.p.c. che sono rimaste invariate, né aumentate, né diminuite.

Modificando l'art. 7 comma 1 c.p.c. è stata aumentata la competenza per valore per le cause relative a beni mobili da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

Modificando l'art. 7 comma 2 c.p.c. è stata aumentata la competenza per valore per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti da € 20.000,00 ad € 25.000,00.

Preciso, ma solo come dato storico attinente all'iter legislativo dalla legge delega al decreto legislativo 149/2022 che originariamente era stato previsto un testo di disegno di legge delegata che aumentava le competenze per valore per le cause relative a beni mobili fino ad € 15.000,00 e quelle per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino a € 30.000,00. Senonché il Governo ha inteso tenere conto delle osservazioni della Commissione permanente Giustizia che auspicava un innalzamento più contenuto della competenza per valore, anche perché si sottolineava che l'aumento previsto avrebbe determinato un aumento degli oneri per la logistica, il personale e le dotazioni a cui sarebbe stato difficile far fronte, anche in considerazione del fatto che le spese di alcuni uffici del giudice di pace sono a carico dei comuni.

Comunque, per non far confusione, ma la lettura del novellato art. 7 c.p.c. è semplice, fissiamo in modo definitivo e certo il dato della nuova competenza per valore:

cause relative a beni mobili - valore non superiore ad € 10.000,00;

cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti – valore non superiore ad € 20.000,00.

Ciò per le cause introdotte dopo il 28/2/2023: quindi per i decreti ingiuntivi depositati dopo tale data o per i ricorsi del procedimento di cognizione secondo il nuovo rito semplificato, da adottare avanti al GdP, depositati dopo tale data.

Restano ovviamente le incertezze interpretative, anche di non poco rilievo quanto a effetti pratici, e con cui continueremo a confrontarci, rilevate dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa gli esatti confini delle materie devolute al giudice di pace.

Solo per fare un esempio, molto recentemente, e quindi dopo un assestamento ultraventennale, sono dovute intervenire le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 7/7/2022 n. 21514 a chiarire che l'azione di regresso promossa dall'impresa di assicurazioni nei confronti del danneggiante privo di copertura assicurativa costituisce azione autonoma rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, con la conseguenza che non sussiste la competenza per materia, combinata con quella di valore, del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 comma 2 c.p.c. in tema di rca.

Potremmo fermarci qui quanto alla questione dell'aumento di competenza nel settore civile avanti al Giudice di Pace.

Anche perché il legislatore delegato non ha inteso intervenire sulle ipotesi di competenza per materia del Giudice di Pace nonostante fosse stato in qualche modo sollecitato a farlo da parte della legge delega quando si era previsto che gli interventi in tema di competenza potessero anche modificare “*le previsioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*”; si era previsto, cioè, con una delega sostanzialmente in bianco, che il legislatore delegato potesse ripartire da quanto in tale articolo 27 previsto sulla competenza per materia (oltre che su quella per valore); o anche potesse prevedere soluzioni differenti, con nuovi inserimenti di competenze per materia o abbandono di altre competenze per materia già in quella norma del 2017 previste.

Come detto, questo D.lgs. 116/2017 (definito anche Riforma Orlando) rappresentava e rappresenta la “*Riforma organica della magistratura onoraria*” e conteneva “*altre disposizioni sui giudici di pace*”.

E l’art. 27 richiamato individuava una elevazione sensibilissima della competenza per valore (fino € 30.000,00 per le cause relative a beni mobili e fino a € 50.000,00 per quelle di risarcimento danni prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti) e tutta una serie di competenze per materia ulteriori a quelle che conosciamo dell’art. 7 c.p.c.

La piccola perla del modo di legiferare italiano consisteva e consiste però nel fatto che in tale D.Lgs 116/2017 era prevista una disciplina transitoria per così dire abnorme relativa ai “*magistrati onorari in servizio*” e per altre disposizioni ivi previste. Abnorme perché rimandava l’entrata in vigore della gran parte delle disposizioni di tale decreto legislativo del 2017, già legge dello Stato, dapprima alla data del 31/12/2021 e poi alla data del 31/10/2025.

Lo stesso articolo 27 D.lgs. 116/2017, richiamato dalla legge delega e su cui poteva lavorare il legislatore delegato, è destinato ad entrare in vigore alla data del 31/10/2025.

Senonché, con la Riforma 149/2022 si è inteso ignorare il rimodellamento in aumento della competenza per materia del Giudice di Pace, e quindi le storiche competenze per materia dell’art. 7 che leggiamo sui codici sono rimaste tali. Si è solo fatto un piccolo ritocco in aumento della competenza per valore, come visto.

Ma al tempo stesso è bene tenere sempre a mente che tra due anni e mezzo, alla fine di ottobre 2025, entrerà in vigore, dopo otto anni, questo art. 27 D.lgs. 116/2017 e quindi assisteremo all’ennesima riforma, seppur a scoppio ritardato, che inciderà ancora una volta sulla competenza civile del Giudice di Pace, sottraendo spazi a quella dei giudici togati di Tribunale.

La competenza per valore salirà dunque presto a € 30.000,00 per le cause relative a beni mobili e a € 50.000,00 per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.

E allora, francamente, cause relative a beni mobili di valore fino a trentamila euro o cause rca di valore fino a cinquantamila euro non si potranno più certo definire tanto bagatellari.

Quanto alla competenza per materia, è bene premunirsi rispetto al fatto che settori di grande rilevanza passeranno ad essere trattati in via esclusiva dai Giudice di Pace, come, solo per fare alcuni esempi:

- “*le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile*”; quindi non solo e non più solo le cause relative alla misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di case: si tratta, né più né meno, di tutto il contenzioso condominiale. A cascata anche con riferimento alla tematica, tra le altre, per dire e per sottolineare la significatività, delle impugnazioni delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c.

- tutta la competenza in tema di distanze, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni.

- sostanzialmente tutte le cause in tema di luci e vedute.

- le cause in materia di esercizio delle servitù prediali.

- le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni in tema di comunione immobiliare.

- con limitazione al valore di € 30.000,00, le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

Ancora, vi sarà un aumento ad € 2.500,00 dei giudizi di equità c.d. necessari avanti al GdP ex art. 113 comma 2 c.p.c.

E con una redistribuzione della competenza tra tribunale e giudice di pace in materia di esecuzione forzata.

*

Siamo in Italia, però, e quindi non sappiamo proprio cosa potrà avvenire da oggi al 31/10/2025 rispetto ad una legge dello stato che aspetta solo di entrare in vigore da otto anni: un’altra riforma della riforma, un’altra leggina che rimodelli tutte le future competenze del Giudice di Pace.

Occorre subito tornare all’attualità, visto che comunque nel nuovo procedimento previsto a partire dal 28/2/2023 avanti al Giudice di Pace sono già ravvisabili diverse criticità che la prassi applicativa dovrà risolvere.

* * *

Torniamo dunque all’altro principio o criterio direttivo della legge delega: “***a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica***”,

La scelta inevitabile è dunque stata la sostanziale abrogazione del rito speciale davanti al Giudice di Pace, e l’adozione, in via di principio e generale, del rito semplificato di Tribunale,

di cui agli artt. da 281 *undecies* a 281 *terdecies* c.p.c., se non modificato dai nuovi artt. 316 e ss. c.p.c., e salva sempre la clausola di applicabilità, l’*“in quanto applicabile”* riferito alle norme del rito semplificato.

E’ rimasta inalterata, infatti, come visto, la norma di chiusura dell’art. **311 c.p.c.**, da tenere in considerazione, anche a livello interpretativo, secondo cui *“il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili”*.

Occorre quindi guardare prima di tutto agli artt. 313 c.p.c. e a quelli da 316 a 321 c.p.c. e poi “riempirli”/integrarli, per così dire, con le regole del procedimento semplificato, salvo sempre verificare la compatibilità/applicabilità di quest’ultime nel settore specifico della giurisdizione dei giudici di pace e salvo verificare, in prima battuta, se tutto quanto regolato espressamente e specificamente nei novellati artt. da 316 a 321 non detti in realtà la disciplina in sé sufficiente a caratterizzare e disciplinare il “rito semplificato del giudice di pace” in quanto tale, in se differente da quello concepito avanti al Tribunale.

*

Vediamo quindi come si sviluppa il nuovo procedimento di cognizione avanti al Giudice di Pace dal momento della introduzione della domanda e fino alla decisione del magistrato onorario.

Possiamo affermare in linea generale che è stato sostituito il sistema incardinato sulla citazione a comparire a udienza fissa e sull’assenza di preclusioni nella fase introduttiva, con un sistema che, oltre alla introduzione della lite, ha previsto decadenze collegate alla costituzione del convenuto; ed è stato modificato il modo di decidere la causa. Questo attraverso le disposizioni specifiche degli artt. 316, 318, 319, 320 e 321 c.p.c.

*

Partiamo dalla fase introduttiva della lite, perché già questa crea delle criticità dai risvolti pratici estremamente significativi.

Il sostituito **art. 316 c.p.c.** intitolato **“Forma della domanda”** precisa subito che *“davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione in quanto compatibili”*.

La forma del modo di introduzione della causa è quindi unicamente quella del ricorso depositato avanti all’Ufficio.

Il **comma 2 dell’art. 316 c.p.c.** non è stato abrogato quanto alla possibilità che possa essere proposta domanda verbale all’Ufficio del Giudice di Pace, il quale poi, di essa, farà redigere processo verbale, che, a cura dell’attore sarà notificato unitamente al decreto di fissazione

d'udienza. Si è solo modificato il comma escludendo, per coerenza, il riferimento alla notifica all'altra parte di una citazione a udienza fissa con il contenuto del processo verbale e sostituendo l'inciso con la notifica del processo verbale di ricezione della domanda e del decreto di fissazione d'udienza.

Non ho esperienza e cognizione che questo modo di introdurre il procedimento avanti al Giudice di Pace sia effettivamente attuato sul nostro territorio nazionale. Occorrerebbe ascoltare le singole esperienze dei giudici di pace del distretto o fuori distretto per confermare o meno questa mia opinione di pratica inattuazione dell'art. 316 comma 2 c.p.c. e per dirci allora come si possa d'ora innanzi combinare l'introduzione in tal modo del procedimento avanti al Giudice di Pace con il rito semplificato e le sue regole, anche circa i contenuti dell'atto introduttivo.

Resta il fatto che la immutata possibilità di presentare domande verbali per cause fino ad un valore di € 10.000,00 e di € 25.000,00 in tema di risarcimento danni prodotto da veicoli e natanti (a meno che non si ritenga che l'art. 316 comma 2 c.p.c. sia limitato alle cause avanti al Giudice di Pace fino ad € 1.100,00, ovvero a quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente), se appare sempre più anacronistica e poco confacente alla voluta digitalizzazione anche dei giudizi avanti ai Giudici di Pace, dall'altro è un elemento da non poter sottovalutare anche quando si debba optare per una soluzione interpretativa o l'altra circa le nuove regole del rito del Giudice di Pace.

L'**art. 318 c.p.c.** intitolato "**Contenuto della domanda**" ci dice sommariamente, al **primo comma**, come deve essere redatto (l'involucro) e il contenuto di questo ricorso al Giudice di Pace.

"La domanda...deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto".

Il **secondo comma** dell'art. 318 c.p.c. detta la regola classica del binomio deposito del ricorso/fissazione dell'udienza di comparizione: *"Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'art. 281 undecies"*, quello espressamente qui richiamato in tema di rito semplificato di tribunale.

Occorre dunque leggere subito il comma 2 dell'art. 281 undecies che i Giudici di Pace dovranno sempre tenere in considerazione nel predisporre i decreti di fissazione d'udienza. La norma è stata richiamata espressamente e non possono sfuggirvi.

"Il Giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti...assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere

termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta se si trova all'estero".

La scansione della minimale tempistica avanti al Giudice di Pace sarà la seguente:

deposito del ricorso - entro 5 gg. dalla designazione fissazione udienza di comparizione – indicazione del termine di notificazione al ricorrente – comunicazione della cancelleria del decreto al ricorrente - termini liberi di almeno 40 gg. tra data di notificazione e data d'udienza – termine al convenuto per la costituzione non oltre dieci giorni prima dell'udienza (termine non libero).

A voler pensare la massima accelerazione possibile,

- se la designazione del Giudice di Pace avviene in tempi rapidissimi dopo il deposito del ricorso;
- se il Giudice di Pace rispetta il termine di 5 gg. per la fissazione dell'udienza;
- se il Giudice di Pace si affida e confida in una cancelleria che comunica immediatamente il decreto al ricorrente;
- se l'indicazione della data di notifica è a 15/20 giorni dalla comunicazione di cancelleria;

se tutto questo avviene,

l'udienza di comparizione per il convenuto residente in Italia, che deve avvenire a non meno di 40 gg. liberi dalla notifica, avverrà a circa a $40 + 5 + 20 = 65/70$ giorni dal deposito del ricorso.

Questo nel mondo ideale.

Basta la mancata tempestiva designazione del Giudice; basta il mancato rispetto del termine dei 5 gg.; basta un ritardo nella comunicazione di cancelleria (che imporrà al Giudice di Pace di stare largo nella data di fissazione d'udienza); basta un ruolo del Giudice di Pace "ingolfato" e quindi la possibilità di un termine di notifica a quel punto dilatato e l'impossibilità oggettiva di prevedere una udienza a breve; basta, cioè, che uno di questi tasselli intervenga patologicamente per ipotizzare fissazioni di udienza a date raddoppiate o triplicate, se non di più, rispetto al momento del deposito del ricorso. Con buona pace delle accelerazioni almeno davanti al Giudice di Pace, dove prima si poteva citare a quantomeno 45 giorni liberi dalla notifica.

*

Torniamo però al primo comma dell'art. 318 c.p.c. e al contenuto del nuovo ricorso perché qui dobbiamo fare una seria riflessione.

Ciò genera le prime difficoltà interpretative, a seconda peraltro che si opti per una soluzione più rigorosa del contenuto e degli elementi necessari di tale atto oppure che si opti per una soluzione più permissiva e lassista, per così dire, che continui a considerare il giudizio avanti al Giudice di Pace come un giudizio ancora da considerarsi deformalizzato, flessibile, un “rito a parte” in cui viene esaltato il canone della incompatibilità, da questo punto di vista, col giudizio di cognizione a rito semplificato avanti ai togati di tribunale, nonostante il suo voluto richiamo generalizzato.

Il ricorso, si è detto, deve contenere “*l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto*”.

Siamo in presenza ad un blando riferimento alla esplicitazione della *causa petendi* e del *petitum*, che comunque vi deve essere. Né più né meno con la stessa dizione con cui prima si faceva riferimento, nel vecchio art. 318 c.p.c., al contenuto dell’atto di citazione avanti al Giudice di Pace.

Si tratta in sostanza, ma solo nella sostanza, dei numeri 3 e 4 dell’art. 163, a sua volta richiamati tra gli altri numeri dell’art. 163 dall’art. 281 *undecies* c.p.c. in relazione al contenuto del ricorso del rito semplificato di tribunale.

Art. 281 *undecies* primo comma che però qui non è richiamato espressamente con formule del tipo di quella del secondo comma dell’art. 318 c.p.c. per il decreto di fissazione d’udienza.

E non essendo richiamato espressamente non vi è un richiamo espresso all’art. 163 in tema di citazione che l’art. 281 *undecies* a sua volta fa espressamente, con riferimento al numero 3); al numero 3bis) “*l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento*”; al numero 4) così come modificato dalla Riforma 149/2022 con l’inciso “*in modo chiaro e specifico*” relativamente alla esposizione dei fatti oltre che nel riferimento alla esposizione degli elementi di diritto ed alle conclusioni; al numero 5) circa l’indicazione specifica dei mezzi di prova; né tantomeno al numero 7) circa l’avvertimento del convenuto non solo con riferimento alle decadenze che ora vi sono anche nel rito semplificato di cognizione di tribunale (e pure avanti al Giudice di Pace), ma anche, si badi bene, alla necessità di difesa tecnica e alla possibilità di presentare istanza per l’ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

Si ripete: requisiti necessari viceversa nel ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. e la cui mancanza, nel rito semplificato di tribunale, può determinare vizi della *vocatio in ius* o vizi della *editio actionis* che generano nullità dell’atto introduttivo ex art. 164 c.p.c.

A fronte di tale diversa ampiezza delle due norme ci si è chiesti se i requisiti di contenuto del ricorso non richiamati espressamente dall’art.318 cpc ma invece indicati dall’art. 281 *undecies* cpc possano essere ritenuti necessari anche per il ricorso avanti al Giudice di Pace. Dobbiamo infatti ricordare che è rimasta la norma di chiusura generale di cui all’art. 311 cpc, che, ricordiamolo, afferma che “*il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che*

non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili”.

Non offro risposte certe ovviamente circa quello che debba essere il contenuto necessario (anche con risvolti di eventuale possibile nullità) del ricorso avanti al Giudice di Pace.

Però voglio solo soffermare l'attenzione sul fatto che una opzione interpretativa di tipo meno rigida (circa un ricorso avanti al GdP che non debba essere necessariamente identico, quanto a contenuti, al ricorso per il rito semplificato di tribunale) trova forza:

- nella disciplina esplicita dell'art. 318 c.p.c. (che continua a regolare espressamente seppur in modo generico il contenuto del ricorso);
- , nel fatto che l'art. 316 c.p.c. come visto, fa salvo, prima della applicazione delle norme del rito semplificato ciò che dicono espressamente gli artt. da 316 a 322;
- nell'idea di una voluta confermata deformalizzazione del rito semplificato una volta che questo si svolga davanti al Giudice di Pace.

Idea di deformalizzazione peraltro che sarebbe in sé confermata dalla permanente vigenza dalla possibilità di presentazione della domanda anche oralmente, come ancor oggi previsto dal secondo comma dell'art. 316 cpc (che comunque a mio avviso rimane una previsione anacronistica da abrogare frutto di una idea superata del giudice di pace come il vecchio giudice conciliatore per cause veramente di pochissimo valore economico; disposizione incompatibile con la digitalizzazione della giustizia anche onoraria). Come è possibile immaginare una domanda orale, raccolta e scritta (necessariamente al computer) dal Giudice di Pace, che viceversa debba avere il contenuto preciso e completo del ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c.? Il contenuto del ricorso di rito semplificato di Tribunale deve essere infatti tanto puntuale e completo relativamente a detti canoni che il Giudice di Pace potrebbe anche - al cittadino e al suo avvocato che si presentano all'ufficio come ci si presenta in questura per un esposto! – rispondere che in mancanza di quelle caratteristiche non può ammettere la trascrizione del processo verbale della domanda orale!

Ciò detto, questa interpretazione permissiva è sicuramente a salvaguardia del ricorrente onde evitare possibili eccezioni o rilievi d'ufficio di nullità del ricorso. E quindi credo che sarà vista dagli avvocati favorevolmente, come un modo di evitare irrigidimenti o sanzioni processuali. E in questo si può essere d'accordo, anche se si finisce, in fin dei conti, nel sistema del rito semplificato avanti al Giudice di Pace, per gravare maggiormente in fase introduttiva solo gli oneri allegativi e probatori del resistente, incidendo, a mio avviso, sul principio della parità delle armi nel giudizio avanti al Giudice di Pace.

Ma, d'altro canto, occorre fare attenzione, che una cosa è scrivere un ricorso avanti al Giudice di Pace non nullo, e quindi “schivare” comunque tale sanzione con la semplice scheletrica e sommaria “*esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto*” e così magari mettere anche in difficoltà il convenuto. Altro è scrivere il ricorso e corredarlo da un punto di vista di documentazione a sostegno della domanda e delle formulazioni istruttorie fin da tale atto,

nell'ottica comunque di un procedimento che poi segue precise scansioni e che ha punti di passaggio nevralgici, propri di un rito che non è più in sé deformatizzato, ma che può riservare delle “brutte sorprese” per la stessa parte attivante che sia stata troppo fiduciosa di poter “aggiustare il tiro” o integrare gli atti e i sostegni probatori in corso d'opera.

Infatti, come vedremo, le possibilità di integrazione in punto di *thema decidendum*, ma anche in punto d'istruttoria, sono rimesse, alla prima udienza, alla sussistenza di un concetto quale quello dei “*giustificati motivi*” estremamente discrezionale e rimesso *in toto* al Giudice di Pace.

E, peraltro avanti al Giudice di Pace non potrà mai avvenire quel mutamento di rito dal semplificato all'ordinario che invece è consentito avanti al Tribunale.

Per cui, al di là della interpretazione giurisprudenziale che prevarrà, a mio avviso, è opportuno e cautelante che l'avvocato rediga un ricorso che abbia tutti i crismi di un vero e proprio ricorso per rito semplificato di tribunale, con il contenuto che in questo è peraltro identico a quello dell'atto di citazione di tribunale ex art. 163 c.p.c. Ed è più che opportuno che, al momento di depositare il ricorso l'attore abbia già indicato i mezzi di prova di cui intende avvalersi e la documentazione a sostegno dei fatti costitutivi della domanda.

*

Tra l'altro, resta comunque, a mio avviso, ben fermo il principio generale secondo cui tutti gli atti introduttivi delle cause di primo grado, anche davanti al Giudice di Pace, devono rispondere al nuovo dettato dall'art. 121 c.p.c. per il quale “*tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico*”.

Principio che non potrà non applicarsi anche per gli atti del ricorrente e del resistente avanti al Giudice di Pace - a maggior ragione si dovrebbe dire -, stante la minore rilevanza economica degli interessi in gioco e la tendenziale (solo tendenziale) minore complessità del contenzioso e delle questioni di diritto prospettate in questa sede.

Questa materia e questa questione interpretativa in specifico - che riguarda la tecnica di predisposizione degli atti, con risvolti pratici notevoli, anche quanto ad efficacia dell'atto e quanto ad aumento delle possibilità di non trovare ostacoli auto-creati dall'attore all'accoglimento nel merito della domanda avanti al Giudice di Pace - è a mio avviso terreno fertile per la individuazione di prassi condivise tra avvocatura e magistratura nello spirito degli Osservatori sulla giustizia civile. Prassi che devono riguardare anche altri passaggi nevralgici del procedimento avanti al Giudice di Pace per tutto il suo percorso fino al momento della decisione.

* * *

L'art. 319 c.p.c. relativo poi alla “**Costituzione delle parti**” presenta subito un'altra criticità, nella **prima parte del primo comma**, per quanto attiene alla costituzione del ricorrente/ex attore.

Qui vi è stata proprio una inesattezza del legislatore distratto.

La nuova norma, modificando il vecchio testo correlato alla costituzione dell'attore in un rito con citazione da notificare a cui poi segue la iscrizione a ruolo (momento della costituzione dell'attore), recita: “*L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato ... unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione ...*”.

Il legislatore non si è avveduto che il sistema di introduzione della causa è stato radicalmente modificato e che la costituzione del ricorrente avviene, per legge, ma secondo logica giuridica ferrea, al momento del deposito del ricorso (il momento del contatto tra la parte attivante e la giurisdizione), e della relativa iscrizione a ruolo (con conseguente pagamento del contributo unificato definito dall'art.9 dpr n.115/2002 appunto “*contributo unificato di iscrizione a ruolo*”), e con la contestuale formazione del fascicolo (oggi cartaceo ma fra pochi mesi telematico) contenente appunto il ricorso e i documenti allegati.

Mentre per l'atto di citazione a comparire a udienza fissa il momento del contatto tra parte attivante il giudizio e il giudice non può che essere quello del deposito dell'atto regolarmente notificato al convenuto, e relativa, appunto, iscrizione a ruolo della causa.

Come uscirne? Anche perché, come è ben comprensibile, tanto più in un sistema che si vuole digitalizzato anche per il giudice di pace dal 30/6/2023, si avrebbe il deposito di un ricorso che non assume un numero di ruolo (gli verrebbe dato forse un numero di ruolo temporaneo? Assurdo!); si avrebbe un atto di parte che viene assegnato dalla cancelleria al Giudice per il decreto di fissazione d'udienza senza che il ricorrente sia costituito, ed abbia compiuto le connesse formalità sopra indicate, ovvero che la causa sia iscritta a ruolo e sia formato un fascicolo; si avrebbe un ricorso che sta in un “limbo” e un decreto di un giudice in relazione ad una causa indefinita in cui il ricorrente non si sarebbe ancora costituito!

E questo, si badi bene, quando in realtà la volontà di impegnare l'ufficio con quel giudizio (di costituirsi cioè avanti all'autorità giudiziaria) è già stata chiaramente manifestata. Come se intanto si depositasse il ricorso, si impegnasse un giudice a calendarizzare la causa, l'atto venisse ripreso dall'avvocato del ricorrente per la notifica (come se non fosse mai stato depositato) e poi o si potesse “costituirsi in giudizio”, magari fino all'udienza (come era un tempo), oppure si potesse decidere di non costituirsi, o si potesse pensare di fare allora il deposito della documentazione di corredo ancora magari non indicata.

In danno peraltro alle esigenze del convenuto di avere piena cognizione dei documenti avversari per preparare la sua comparsa di costituzione da depositare entro un termine di dieci giorni prima dell'udienza, a cui sono correlate decadenze, e nel ristretto lasso di tempo di 40 gg. che ha a disposizione tra la notifica e la scadenza del termine! Un ulteriore svantaggio per il convenuto...

L'inesattezza per così dire è stata evidenziata da molti, sia in dottrina, sia dai pratici, sia da una prima pronuncia di un giudice di pace di Avellino che, con sua ordinanza 3/3/2023 n. 621 ha espressamente affermato che l'art. 319 c.p.c. nella parte in questione va interpretato “*nel*”

senso che l'iscrizione della causa a ruolo e la costituzione del ricorrente devono avvenire con il deposito del ricorso introduttivo e non – come apparrebbe dal tenore letterale della norma – dopo che è stato reso il decreto di comparizione delle parti e che esso sia stato notificato alla controparte”.

Si è anche detto, per scongiurare la replica che una tale interpretazione sia invero *contra legem*, che il legislatore avrebbe dunque codificato un caso di “costituzione dell’attore” non contestuale alla iscrizione ruolo del procedimento, ma che fa seguito a quest’ultima e da intendersi come mera facoltà per l’attore: egli, dopo aver depositato il ricorso e il fascicolo con i documenti, e ottenuto l’iscrizione a ruolo dello stesso nonché dopo aver notificato ricorso e decreto, avrebbe cioè solo la facoltà di “costituirsi” e quindi di depositare gli atti notificati” e la procura (come dice la norma) anche fino al momento dell’udienza.

Anche in tal caso non possiamo non auspicare prassi e prese di posizione generalizzate per risolvere il problema.

* * *

Sempre l’**art. 319 comma 1, ma la seconda parte** regola invece la costituzione del convenuto.

Qui invece il richiamo espresso alla norma in argomento dell’art. 281 *undecies* per il rito semplificato di tribunale vi è.

Si dice: *“Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di costituzione di risposta e, quando occorre, la procura”.*

Qui allora l’avvocato del convenuto, per la predisposizione della comparsa di costituzione e risposta, deve avere ben presente, inevitabilmente e rigorosamente, quanto dicono questi terzo e quarto comma dell’art. 281 *undecies*:

- terzo comma *“Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio”.*

- quarto comma *“Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma”.*

Abbiamo dunque un convenuto che, a differenza del passato, ha delle preclusioni che maturano con la tempestiva costituzione in giudizio nel termine di 10 gg. anteriori all'udienza di comparizione ex art. 320 c.p.c.: a pena di decadenza egli deve proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e chiamate in causa di terzi, con richiesta, sempre a pena di decadenza, di spostamento dell'udienza già fissata. Aggiungo, per l'inevitabile richiamo contenuto nell'art. 38 c.p.c., valevole anche avanti al Giudice di Pace, che il convenuto, a pena di decadenza, deve proporre anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nei 10 gg. prima dell'udienza ex art. 320 c.p.c. l'eccezione di incompetenza per materia, per valore e quella per territorio del Giudice di Pace adito.

*

Proprio la presenza di decadenze legate alla costituzione del convenuto, combinate del resto ad una interpretazione del contenuto del ricorso che non preveda la necessità dell'avvertimento del numero 7) dell'art. 163, come ampliato nelle avvertenze dalla Riforma, ha stimolato, a tutela del cittadino evocato in giudizio, la condivisione di prime ipotesi di prassi atte a superare questo possibile *vulnus* per il soggetto evocato in giudizio. Un soggetto presumibilmente non in grado di comprendere la necessità di rivolgersi ad un avvocato per una pronta e completa difesa tecnica, viste le decadenze, o di godere del patrocinio a spese dello stato.

Trattasi di prassi *praeter legem*, ma che a mio avviso, sono da incentivare (anche se si potrà obiettare che la materia degli avvertimenti riguardano gli atti della parte e non i provvedimenti del Giudice di Pace).

Secondo tale prassi – individuata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – se, da un lato, non è coercibile, secondo la citata interpretazione, il ricorrente quanto a tali avvertimenti – non essendo l'atto nullo qualora manchino -, ma se, dall'altro lato, si voglia dare forza e rilevanza ad una disposizione generale quale quella del nuovo art. 101 comma 2 c.p.c. circa la necessità di assicurare il contraddittorio in ogni momento del giudizio, si può immaginare un decreto di fissazione della udienza accurato da parte del Giudice di Pace semplicemente inserendovi (basta un modello predefinito da adottare) un espresso avvertimento al convenuto:

- quanto alle decadenze ex artt. 319 primo comma e 281undecies terzo e quarto comma c.p.c. in caso di mancata costituzione tempestiva;
- quanto alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato ove la domanda ecceda il valore di €1100;
- e quanto alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato sussistendone le condizioni.

*

Il contenuto della comparsa di costituzione e risposta si compone anche di altre parti che non sono previste a pena di decadenza, ma che, nell'ottica del nuovo rito semplificato avanti al Giudice di Pace, potrebbero compromettere anche irrimediabilmente la tutela del cliente se non svolte con l'adeguata attenzione e cura.

Il legislatore chiede al convenuto quello che l'interpretazione permissiva per il ricorrente a cui sopra abbiamo accennato non imporrebbe all'attore: il convenuto “*deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione*”.

Prendere posizione “*in modo chiaro e specifico*” sui fatti posti a fondamento della domanda dall'attore significa offrire al Giudice, in vista delle decisioni che egli dovrà assumere all'udienza ex art. 320 c.p.c. il quadro del *thema decidendum*; e significa in particolare articolare l'atto in modo che siano chiaramente e specificamente individuati anche i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della domanda avversaria, come il convenuto con la comparsa ex art. 167 c.p.c. nel rito ordinario di cognizione di tribunale e come il resistente nel rito semplificato di tribunale.

E questo, si badi bene, pur nella ipotesi in cui quella sopra richiamata interpretazione del contenuto del ricorso ci porti a ritenere che il ricorrente non debba avere scritto, per parte sua, un atto in cui abbia esposto “*in modo chiaro e specifico*” i fatti, ex art. 163 n. 4 novellato non richiamato e non ritenuto applicabile.

Con una disparità lampante tra gli oneri richiesti per le due posizioni processuali.

Ancora.

Il dover “*indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione*” (quando altrettanto “*dovere*” non ha il ricorrente), seppur non legato ad alcuna preclusione, deve essere visto in relazione a quello che possa succedere nel prosieguo del rito semplificato avanti al Giudice di Pace, laddove sarà possibile che si verifichino delle “*decadenze di fatto*” in tema istruttorio legate a valutazioni sommamente discrezionali del solo Giudice, magari sollecitate in tal senso dalla controparte.

E siccome il verificarsi di decadenze di fatto in tema istruttorio potrebbe avvenire a parti precisamente invertite per il ricorrente, torno a ricordare che l'avvocato accurato e diligente, come ho sopra evidenziato, dovrebbe porsi ora, rispetto a prima, lo scrupolo, neppure tanto finalizzato a se stesso, di operare, a sua volta, tale indicazione dei mezzi di prova e tale offerta di documentazione fin dall'atto introduttivo.

Tutto è legato comunque alle ulteriori preclusioni, prima inesistenti se non nella ricostruzione giurisprudenziale, che matureranno nella udienza ex art. 320 c.p.c. e, come detto, ad un

passaggio critico di tale udienza, anche alla luce del fatto, ricordiamolo sempre, che davanti al Giudice di pace non potrà mai avvenire il mutamento da rito semplificato a rito ordinario.

* * *

Queste riflessioni ci portano a dover analizzare cosa succeda alla prima udienza di comparizione e quali siano i poteri del Giudice di Pace in tale udienza.

Il novellato art. **320 c.p.c.** regola infatti la “**Trattazione della causa**” davanti al Giudice di Pace.

I primi due commi, calati comunque nell’ambito dell’applicazione in generale del rito semplificato avanti al Giudice di Pace, sono rimasti invariati rispetto alla disciplina previgente: “*Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.*”

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’art. 185, ultimo comma”.

Conosciamo, almeno per la mia esperienza fiorentina, la prassi ormai consolidata per cui le parti personalmente non compaiono praticamente mai all’udienza di trattazione avanti al Giudice di Pace, rendendo di fatto inattuato l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. Come se dopo le parole “le parti” vi fosse in inciso “se presenti”. L’assenza di sanzioni ha reso la prassi tranquillamente applicata.

E non mi pare vi sia un motivo per rivitalizzare tali incombenti nella nuova previsione dell’udienza ex art. 320 c.p.c. così come congegnata all’interno di uno schema processuale ricalcato su quello del rito semplificato di tribunale.

L’art. 281 *duodecies*, richiamato espressamente nei commi 2, 3 e 4 del novellato art. 320 c.p.c., con una formulazione poi del penultimo comma dell’art. 320 sostanzialmente identica al comma 5 dell’art. 281 *duodecies*, non prevede infatti la necessaria comparizione personale delle parti, come invece previsto in modo dettagliato, e con conseguenze sanzionatorie processuali in caso di mancata comparizione, dal nuovo art. 183 per il giudizio ordinario di cognizione di tribunale.

Un altro dato assai rilevante è invece il voluto mancato richiamo del comma 1 dell’art. 281 *duodecies*, a cui abbiamo accennato più volte.

Ivi è previsto il potere del giudice togato di disporre con ordinanza la prosecuzione nelle forme del rito ordinario con fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. e con concessione dei termini a ritroso per le memorie integrative dell’art. 171 ter c.p.c., qualora la causa non abbia i requisiti per applicare l’ambito di applicazione del rito semplificato (causa non documentale o di non pronta soluzione; causa che necessita di istruttoria complessa) o anche perché sia

ravvisata la complessità della lite ... complessa ad esempio perché determinata dalla pluralità delle parti.

Questo potere non vi è avanti al Giudice di Pace il quale, sempre e comunque, dovrà trattare la causa proseguendola nelle forme del rito semplificato e ciò anche in caso di complessità attinenti alla istruttoria e/o alla lite in sé.

Veniamo quindi ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 281 *duodecies* c.p.c. richiamati espressamente dall'art. 320 c.p.c.

Si leggano insieme il comma 2 e il comma 3.

Comma 2: *“Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies”*.

Comma 3: *“Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”*.

Sono disegnati due specifici casi di decadenza collegati alla prima udienza e relativi, il primo, alla chiamata di terzo da parte dell'attore - ammissibile peraltro solo laddove l'esigenza difensiva sia sorta a seguito del tenore delle difese del convenuto - nonché, il secondo, alle eccezioni c.d. consequenziali, vale a dire che a quelle eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale ovvero delle eccezioni delle altre parti; trattasi quindi di due ipotesi di decadenza a carico dell'attore.

A *fortiori* l'attore, sempre a pena di decadenza in questa prima udienza, se vorrà, potrà introdurre nel giudizio una *reconventio reconventionis* (ovvero una domanda riconvenzionale che è la conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto).

Oppure l'attore potrà proporre quelle domande c.d. complanari (ovvero domande in rapporto di connessione per alternatività o incompatibilità con quella originaria dell'attore, attinenti comunque alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio), non più considerate domande nuove inammissibili dalle Sezioni Unite della Cassazione dopo Cass. S.U. 12310/2015 e dopo i successivi interventi sia nuovamente a Sezioni Unite che a Sezioni Semplici.

Ci potrà essere peraltro una situazione in cui il convenuto, anche per scelta di strategia processuale, decida di costituirsi direttamente all'udienza ex art. 320 c.p.c. non dovendo svolgere domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi o eccepire l'incompetenza del Giudice di Pace o sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Comprenderete subito le difficoltà in tal caso dell'attore relativamente a questo collegamento stretto tra prima udienza e decadenza dalle facoltà difensive "conseguenziali": l'attore potrà venire a trovarsi nella necessità di svolgere, ad esempio, eccezioni consequenziali nell'immediatezza dell'udienza, senza aver potuto riflettere adeguatamente sulle difese del convenuto.

Ritengo che l'applicazione corretta, anche in tale evenienza processuale, del principio del contraddittorio da assicurare alla parte, affinché possa espletare le sue compromesse difese piene ex art. 101 comma 2 c.p.c., possa sopperire in tali casi, soprattutto in quelle nelle quali la comparsa di risposta, pur non contenendo domande riconvenzionali, sia particolarmente articolata e complessa.

L'attore potrà cioè chiedere - e il giudice non potrà non concedere ai sensi del nuovo art.101 comma 2 cpc - un differimento degli adempimenti di prima udienza ad altra data, senza decadenze, appunto al fine di poter approfondire la portata delle difese del convenuto e le proprie connesse necessità difensive.

*

Sofferamoci invece su un punto nevralgico del rito semplificato avanti al Giudice di Pace, ma anche avanti al Tribunale, il comma 4 dell'art. 281 *duodecies* c.p.c.

Dice tale comma: "*Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria*".

Si prevede, cioè, la possibilità di una prosecuzione del contraddittorio scritto, ad istanza anche di una sola parte, quindi anche in caso di opposizione della controparte, laddove il giudice - in presenza di "*giustificato motivo*" - assegni questo doppio stretto termine perentorio "*per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti*" e "*per replicare e dedurre prova contraria*".

Con integrazione dell'oggetto del contendere sia in tema di *thema decidendum* che di *thema probandum*.

Soffermandosi in particolare sul tema delle istanze istruttorie - perché di assoluto impatto a livello pratico -, occorre sottolineare che per come costruito questo rito semplificato avanti al Giudice di Pace, ma per come da ricostruirsi anche quello di tribunale, visto il richiamo espresso, non si può certo parlare di preclusioni istruttorie legate agli atti introduttivi, nonostante quello che afferma l'art. 319 per il contenuto della comparsa di costituzione e anche alla luce del silenzio che lo stesso art. 319 ci offre per il contenuto in tema di prove richiamate nel ricorso.

Ma il fatto che vi sia la possibilità di integrare le prove, per l'una e l'altra parte, solo su richiesta, e solo se il Giudice di Pace valuti la sussistenza di un discrezionalissimo “*giustificato motivo*”, a mio avviso ciò comporta *a contrario*, da un lato, che questo provvedimento integrativo non possa essere concesso sempre indiscriminatamente, confidando in una deformalizzazione del rito avanti al Giudice di Pace che non vi è più; e, dall'altro lato, comporta che il momento preclusivo, salvo eccezioni, per le istanze istruttorie non potrà che essere considerato legato al compimento della prima udienza (pur dovendosi “*storcere il naso*” di fronte a preclusioni processuali che non siano espressamente indicate come tali nella norma).

D'altronde la Corte di Cassazione, per il sistema previgente delle c.d. note istruttorie ex art. 320 comma 4 vecchio rito - secondo cui esse potevano essere concesse, per una sola volta, “*quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza*”, entro un termine, con fissazione di altra prima udienza - già individuava un sistema preclusivo legato alla prima udienza.

Si deve tenere infatti presente che la Cassazione aveva affermato in più occasioni che “*a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente*” (così, tra altre, Cass. Sez. III 3/8/2017 n. 19359 e Cass. Sez. III, 21/12/2011 n. 27925).

Anche la giurisprudenza di Tribunale, in sede di appello rispetto a sentenze di giudici di pace, aveva affermato che “*nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non costituisce lesione del diritto di difesa o del contraddittorio la mancata assegnazione dei termini ex art. 320, comma terzo, c.p.c. All'uopo deve, invero rilevarsi, che, stante il tenore della richiamata norma, la trattazione completa della causa alla prima udienza è del tutto legittima, mentre il rinvio ad una udienza successiva alla prima è prevista, con rimessione della decisione alla discrezionalità dell'organo giudicante, solo se reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza*” (così Trib. Monza 3/6/2011 n. 1635).

Ed il timore forte è dunque che, a maggior ragione ora che sono sancite preclusioni anticipate seppure parziali relativamente ad alcune attività delle parti, si possa confermare ed avvalorare quella giurisprudenza di legittimità e di merito che era stata costantemente affermata in un sistema previgente più flessibile.

Se da un lato, quindi, vi è da sedimentare una prassi giurisprudenziale più o meno permissiva sul concetto di “*giustificato motivo*”, dall'altro lato risponde ad una logica di auto-tutela preventiva che il difensore della parte (sia l'attore, sia il convenuto) formuli le prove

costituende, se anche non le ha formulate con gli atti introduttivi, e produca i documenti, se non li prodotti con gli atti introduttivi, durante il corso di tale prima udienza ex art. 320 c.p.c., a verbale.

Considerando peraltro, da un punto di vista pratico, le difficoltà che la verbalizzazione d'udienza comporta (accentuate dalla digitalizzazione dei verbali d'udienza dei giudici di pace dal 30/6/2023), si torna alle osservazioni iniziali: scrupolo vuole che, con questi nuovi sistemi preclusivi, e in attesa dell'assestamento della giurisprudenza sul concetto di "*giustificato motivo*", sarebbe assai preferibile e cautelante "confezionare" ricorso e comparsa di risposta con l'indicazione precisa dei mezzi di prova e la produzione documentale a sostegno. O quantomeno, per il ricorrente, se egli intenda strategicamente aspettare le difese del convenuto, occorre che sia non pronto, ma prontissimo a formulare tutti i mezzi di prova riservati o la documentazione da produrre entro la fine dell'udienza ex art. 320 c.p.c. Il tutto, come detto, da contemperarsi con la futura digitalizzazione del processo avanti al Giudice di Pace.

E fermo rimanendo il rispetto del principio dell'art. 88 c.p.c. sulla lealtà e probità in giudizio ed il fatto che ogni posticipazione fino al momento finale utile per lo svolgimento di una attività processuale comporta inevitabilmente rallentamenti per la parte che ha interesse all'accoglimento della domanda in tempi rapidi. Anche perché tutte le attività nuove, anche istruttorie, svolte all'udienza ex art. 320 c.p.c. rischiano di innescare di fatto la necessità di assicurare comunque il principio del contraddittorio...(sto parlando ora come difensore dell'attore).

Sul concetto e l'estensione o meno del "*giustificato motivo*", che se interpretato in senso rigoroso finisce per codificare di fatto le preclusioni istruttorie oltre che assertive alla prima udienza di trattazione, segnalo peraltro un decreto del Presidente della X Sezione del Tribunale di Milano in cui si afferma che l'effettiva tutela del contraddittorio, di cui al novellato art. 101 c.p.c., appare garantita dall'interpretazione estensiva del "*giustificato motivo*" di cui all'art. 281-*duodecies*, comma 4 c.p.c., rendendo così ancora più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione.

Sottolineo, peraltro, che questa interpretazione estensiva del concetto di "*giustificato motivo*" ha anche il non tanto sotteso scopo, per i fini della Riforma, di invogliare la parte attivante all'utilizzo del procedimento semplificato di cognizione dove in verità (avanti al Tribunale) tale rito è facoltativo e alternativo rispetto al procedimento ordinario; tra l'altro, sul concorrente rilievo che, per converso, il processo ordinario di cognizione di primo grado avanti al Tribunale risulta "imbrigliato" da diversi passaggi poco chiari e inevitabilmente gravosi rispetto a un celere andamento del processo.

Ma davanti al Giudice di Pace, in cui la sola strada processuale è quella del rito semplificato, potrà adottarsi tale interpretazione estensiva del concetto di "*giustificato motivo*"?

Si potrebbe rispondere che a maggior ragione, davanti ai magistrati onorari e per la giustizia di cause di minor valore e tendenzialmente meno complesse, ciò dovrebbe avvenire; ovvero che la soluzione preferibile sia che i Giudici di Pace addivengano a soluzioni non rigide del concetto di “*giustificato motivo*”.

Anche perché, in caso contrario - se invece prevarranno interpretazioni che leghino il “*giustificato motivo*” solo ad esigenze difensive che le parti dimostrino che siano sorte successivamente e che debbano avere una oggettiva apprezzabilità, o che siano sorte in relazione a rilievi d’ufficio, o alla condotta della controparte costituita, o ad avvenimenti o ritrovamenti di documenti sopravvenuti nonché a modifiche normative - gli spazi per poter ottenere le integrazioni si assottiglieranno parecchio.

Ma che tale interpretazione estensiva del concetto di “*giustificato motivo*” avanti al Giudice di Pace prevalga non è affatto scontato.

*

Conclude il terzo comma del nuovo art. 320 c.p.c., con una dizione sostanzialmente identica a quella dell’art. 281 *duodecies* comma 5 nel senso che “*se non ritiene la causa matura per la decisione*” il Giudice di pace “*procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione*”.

La fase istruttoria ed il modo di condurla da parte del Giudice di Pace sono rimasti invariati.

* * *

Merita anche ricordare che gli **artt. 127 bis e ter c.p.c.**, circa rispettivamente l’udienza mediante collegamenti audiovisivi e il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, sono ritenuti applicabili, in quanto tali e per le pretese finalità per cui sono state cristallizzate le regole di conduzione dell’udienza in periodo pandemico, al procedimento avanti al Giudice di Pace.

Così come, del resto, non si ravvisano motivi ostativi alla loro applicazione nel procedimento semplificato di tribunale, altrettanto può dirsi per la loro applicazione a questo procedimento, tanto più perché trattasi di norme inserite nelle “*Disposizioni generali*” del Libro I.

Ovviamente l’applicazione dell’art. 127 *bis* c.p.c. sulle udienze da remoto di fatto allo stato non è realizzabile, non essendo proprio dotati alla data odierna gli Uffici dei Giudici di Pace di un sistema di digitalizzazione del processo. Né del resto l’auspicata, necessaria digitalizzazione del sistema che dovrebbe, ripeto dovrebbe, avere attuazione dal 30/6/2023 non significa in sé che vi siano anche contemporaneamente in dotazione dei giudici di pace gli strumenti informatici consoni per poter disporre udienze con collegamenti audiovisivi secondo i requisiti e le regole di conduzione dell’udienza richiesti dall’art. 196 *duodecies* disp. att. c.p.c.

Per quanto poi attiene all’applicazione dell’art. 127 *ter* c.p.c., finché non sarà attuata la digitalizzazione della giustizia onoraria, è deprecabile la sostituzione dell’udienza mediante note scritte: ciò finirebbe per inutilmente ingolfare di ulteriori atti il fascicolo cartaceo e

peraltro neppure risolverebbe la questione del possibile correlato beneficio del mancato spostamento dell'avvocato dallo studio (magari lontano dall'ufficio del giudice di pace) per l'udienza in presenza. Ed infatti anche per il deposito delle note cartacee ex art. 127 *ter* c.p.c. bisognerebbe materialmente effettuare l'accesso alle cancellerie.

* * *

Veniamo infine alle modalità secondo le quali, in modo esclusivo, devono essere decise le cause avanti al Giudice di Pace.

L'**art. 321 c.p.c.** intitolato "**Decisione**" così recita: "*Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.*

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione" (altro termine ordinatorio per il Giudice di pace).

Occorre inevitabilmente leggere anche l'art. 281 *sexies* comma c.p.c. richiamato e peraltro modificato dalla Riforma: "*Se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni".

Le tematiche che affliggono in generale la fase decisoria e le modalità di decisione ex art. 281 *sexies* avanti al Tribunale di fatto attengono anche al giudizio avanti al Giudice di Pace.

*

Si pone la questione, nei primi commenti, se l'unico modo per decidere le cause avanti a sé per il Giudice di pace sarà quello soltanto della modalità di discussione orale che il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordinerà nella medesima udienza nella quale ha ravvisato lo stato "maturo" della causa (udienza che può coincidere anche con la prima, in specifico se non è disposta l'istruttoria; o al termine dell'ultima udienza istruttoria).

Il tutto salvo che una delle parti non chieda il differimento ad udienza successiva, in cui comunque ancora una volta il Giudice di Pace farà discutere oralmente la causa.

Secondo tale interpretazione sarebbe incompatibile con le esigenze di speditezza avanti al Giudice di Pace la decisione con modalità scritta o mista dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. collegata in quanto tale al giudizio ordinario di cognizione.

Il Giudice di Pace potrà dunque solo pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ma potrà anche decidere di depositare la sentenza nel termine indicato precisamente per

questo giudizio dal secondo comma dell'art. 321 c.p.c., dimezzato rispetto a quello dell'art. 281 *sexies* c.p.c.: 15 giorni invece di 30 giorni...tutti termini ordinatori, in quanto tali privi di sanzione.

Va da sé che assisteremo, inevitabilmente, nella quasi totalità dei casi a sentenze non depositate all'esito dell'udienza di discussione orale, ma all'ipotesi che il Giudice di Pace ricorra al deposito differito fino a 15 gg. (o forse tranquillamente a più di 15 gg.).

Piuttosto si pongono due questioni che interessano gli avvocati:

1) quella della ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione orale con trattazione scritta ex art.127 *ter* cpc;

2) quella della ammissibilità, nel caso di rinvio dell'udienza di discussione orale su istanza di parte, della assegnazione alle parti di termini a ritroso rispetto a tale udienza per il deposito di note (ed eventuali repliche).

1) Quanto alla prima questione è stato rilevato che l'udienza di discussione orale della causa non pare possa essere sostituita da trattazione scritta, poiché tale udienza ha di per sé ad oggetto una attività - appunto quella di discussione - incompatibile per la sua necessaria contestualità con un mero scambio di note.

Ma siamo oramai assuefatti a verificare che la discussione orale sia, per ristrettezza dei tempi a disposizione e, per converso, per il fatto che vi possa essere già una sentenza pronta nel cassetto del giudice, un simulacro di discussione.

2) Quanto alla seconda questione è stato rilevato che l'assegnazione di termini a ritroso rispetto all'udienza di discussione orale non è prevista né dall'art. 281 *sexies* cpc né dall'art. 281 *terdecies* cpc relativo alla decisione nel procedimento semplificato avanti al Tribunale, ma solo da altre norme relative alla fase decisoria del procedimento ordinario avanti al Tribunale; norme non richiamate dalla disciplina specifica del procedimento avanti al Giudice di Pace.

Resta però il fatto che l'assegnazione di termini a ritroso per note conclusive potrebbe peraltro essere opportuna nel caso di cause di particolare complessità, il che non è affatto da escludere per il solo fatto che ci si trovi avanti al Giudice di Pace.

L'esperienza del Giudice di pace secondo cui, col vecchio rito deformalizzato, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni e decisione, con note scritte fino all'udienza, credo si riproporrà, *prater* o *contra legem*, anche col nuovo rito.

D'altronde vedo molto improbabile che all'esito della prima udienza di trattazione, con tutti gli incumbenti ivi previsti, il Giudice di Pace, anche nel caso che ritenga la causa matura per la decisione, sia in grado di fare precisare le conclusioni alle parti, farle discutere oralmente e decidere con sentenza contestuale o differita a 15 giorni (e magari con deposito della stessa a lunga distanza di tempo).

E se il “collo di bottiglia” della decisione da superare in chiave acceleratoria deve servire solo per comprimere il diritto di difesa e del contraddittorio delle parti, allora ben venga l'accoglimento senza grandi limiti o senza atteggiamenti ostativi del Giudice di Pace dell'istanza di differimento ad altra udienza della discussione orale e, anche, perché no, dell'istanza di deposito di note scritte conclusive in vista di tale udienza.

Necessità a maggior ragione rinvenibile in caso di avvenuta istruttoria laddove vi possa essere per il difensore la necessità di mettere in evidenza al Giudice di Pace quelle che sono state le emersioni probatorie, ai fini dell'accoglimento della domanda o del rigetto della stessa.

* * *

Tre ultimi flash.

Ricordo che è espressamente esclusa l'applicabilità avanti al Giudice di Pace delle ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ex art. 183 ter e quater c.p.c., dato il chiaro tenore letterale delle norme che fanno riferimento a “*giudizi in corso di primo grado di competenza del Tribunale*”.

* * *

Viceversa nulla esclude che un giudice di pace particolarmente attento alle esigenze della nomofilachia possa disporre, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. degli atti di causa alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, sostanziale o processuale, che abbia quelle caratteristiche indicate da quella norma: questione necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, ancora non risolta dalla Suprema Corte; questione che presenta gravi difficoltà interpretative; questione che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

La dizione “giudice di merito” dell'art. 363 bis c.p.c. non può non comprendere anche il giudice di pace, nelle sue funzioni di *iuris dicere* civile, né vedo possibile una discriminazione a tal fine tra il giudice onorario e il giudice togato.

Certo è che se ciò avvenisse, a causa della sospensione in tale ipotesi del giudizio avanti al Giudice di Pace, le esigenze di speditezza e di ragionevole durata del processo, a maggior ragione richieste dalle parti nelle controversie ex bagatellari, sarebbero inevitabilmente sacrificate.

* * *

Quanto infine, e facendo un passo indietro, all'**art. 313 c.p.c.** esso non è stato toccato ed è tuttora in vigore.

L'art. 313 c.p.c. riguarda la questione specifica della sollevazione di una **querela di falso** endo-processuale durante il corso di un giudizio di competenza del Giudice di Pace.

Tale articolo aveva un suo senso, in epoca previgente, perché si trattava di una questione di rapporti tra giudice monocratico non togato e giudice togato di primo grado che decideva in composizione collegiale.

Ricordo che l'art. 313 c.p.c. afferma, e lo afferma tuttora, appunto perché invariato, che *“Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”* stabilendo poi l'art. 65 disp. att. c.p.c. che *“Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale”*.

Conclude l'art. 313 c.p.c. dicendo che il giudice di pace *“Può anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma”*, ovvero che la rimessione delle parti al collegio per la decisione sulla querela può avvenire indipendentemente dal merito e che in tal caso, su istanza di parte, il Giudice di Pace potrà disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento “impugnato”, quindi con una sorta di sospensione parziale.

Ora la Riforma 149/2022 ha modificato l'art. 225 c.p.c. ed ha sottratto alla decisione collegiale di tribunale la pronuncia sulla querela di falso, attribuendola al giudice monocratico.

Quella che prima era una norma di raccordo, l'art. 313 c.p.c., fondata sulla diversità tra decisione inevitabilmente e solamente monocratica di tutte le cause avanti al Giudice di Pace e decisione unicamente collegiale del giudizio di querela di falso, ora, restando intatta, evidenzia una scelta implicita di campo del legislatore a favore della decisione di un giudizio così delicato, anche per gli eventuali riflessi penali e l'intervento all'uopo del PM in giudizio, che si vuole in ogni caso che sia deciso da un giudice togato.

Il meccanismo del passaggio dal Giudice di Pace al Tribunale in composizione monocratica del giudizio sulla querela di falso sicuramente non comporta soddisfazione dei criteri di accelerazione del contenzioso, speditezza della decisione ed effettività della tutela, ma in ogni caso, il legislatore, consapevolmente o meno, ha preferito sacrificare questi scopi rispetto a quello che attiene ad un giudizio dai risvolti, come visto, molto delicati. E questo sinceramente, a mio avviso, è condivisibile.

Anche se rimane un potere del Giudice di Pace significativo: se ritiene che il documento, impugnato di falso, non sia rilevante per la decisione, è lo stesso Giudice di Pace che compie una valutazione di rilevanza e che stabilisce se sospendere il giudizio. E' suo, cioè, il controllo su istanze che possano dare luogo a sospensioni meramente dilatorie.

* * *

Solo un accenno inoltre ad un'altra norma che non è stata toccata dalla Riforma e che risulta ancora in vigore.

Parlo dell'**art. 322 c.p.c.** e del peculiare istituto, di scarsissima applicazione, per quanto mi consta, della "*Conciliazione in sede non contenziosa*" avanti al Giudice di Pace.

Un istituto praticamente sconosciuto e obsoleto, almeno a quanto mi risulta (salve diverse indicazioni di prassi applicative in tal senso da parte degli Uffici dei giudici di pace dislocati sul territorio nazionale). E ciò soprattutto in tempi di mediazioni obbligatorie, delegate, negoziazioni assistite a pena di improcedibilità dal 2010 ad oggi.

In questo articolo si prevede la possibilità che sia promossa istanza per la conciliazione in sede non contenziosa della lite proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio.

Si apre una procedura di tipo non contenzioso che può chiudersi con un processo verbale di conciliazione avente valore di titolo esecutivo a norma dell'art. 185, ultimo comma c.p.c. sui verbali di conciliazione avanti al Giudice togato, a patto sempre che la controversia rientri nella competenza del giudice di pace.

Viceversa nei casi che esulano la competenza del giudice di pace per valore o per materia, e in cui le parti hanno risolto in questa sede non contenziosa la loro controversia, il processo verbale di conciliazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Trattasi di una vera e propria forma di adr non contenziosa.

Ben può dirsi che il legislatore delegante si sia dimenticato di questo art. 322 c.p.c. e che non sia stato proprio interessato neppure il legislatore delegato.

Solo a livello di riflessione generale, visto il non sostanzioso aumento della competenza per valore e la mancata riforma della competenza per materia del Giudice di Pace, possiamo dire che questa forma di adr è destinata, a mio avviso, a continuare la sua "vita nell'ombra".

E' mancata totalmente la volontà politica di rafforzare o premiare questa ulteriore "competenza" del giudice di pace inteso come giudice di prossimità, forse pensando che possa solo recare aggravio al lavoro contenzioso e che i giudici di pace non possano avere una formazione specifica di tipo conciliativo (sui diritti o sugli interessi sostanziali più generali in gioco delle parti) al pari di un mediatore.

* * *

Infine una questione che riguarda il diritto transitorio ma che affanna molti avvocati in questo periodo, sia per i procedimenti avanti al Giudice di Pace, che per i procedimenti di Tribunale.

Espongo il caso in riferimento ai procedimenti avanti al Giudice di Pace, allorquando dovrà essere deciso se effettuare l'opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso depositato o con atto di citazione notificato.

Qualora alla data del 28/2/2023 sia stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo (concesso il provvedimento monitorio prima o dopo il 28/2/2023; ricorso e d.i. notificati prima o dopo il 28/2/2023 oppure), la forma dell'atto introduttivo e il procedimento di opposizione a d.i. seguono la disciplina *ante* riforma o *post* riforma?

La risposta dipende dall'inquadramento che si dia alla natura del giudizio di opposizione a d.i.

Se, con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria (ma non univoca) della Suprema Corte, che trae origine dal *dictum* delle Sezioni Unite del 1993 n. 7448, si ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo non sia un giudizio autonomo, o una *actio nullitatis* o un'azione di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma la prosecuzione della fase sommaria a contraddittorio non integro nell'ambito di un giudizio autonomo come fase ulteriore del procedimento iniziato con ricorso (v. da ultimo Cass. 13/1/2022 n. 927) e questo anche perché la lettera dell'art. 645 c.p.c. dice che in seguito ad opposizione il giudizio "*si svolge*", ovvero continua, non si instaura e perché, appunto, l'opposizione è soltanto una fase eventuale del procedimento per decreto ingiuntivo già instaurato, il corollario necessitato non potrà che essere che la pendenza della lite, cui rapportare l'applicazione del rito vecchio o nuovo, sarà da rinvenirsi al momento del deposito del ricorso per d.i. ex art. 39 c.p.c.

Con conseguente applicazione di forma dell'atto introduttivo (atto di citazione notificato) e vecchio rito avanti al Giudice di Pace per le opposizioni a d.i. da introdurre avverso i ricorsi per d.i. depositati prima del 28/2/2023.

La soluzione tranquillizzante per l'avvocato timoroso, come al solito, sarà poi quella, in concreto, di notificare per tempo l'atto (pur nella forma errata dell'atto di citazione) e provvedere comunque al deposito dell'atto notificato e quindi all'effettuazione della iscrizione a ruolo comunque nel termine di 40 gg. Con salvezza degli effetti in tal caso.

*

Segnalo, sulla esposta questione intertemporale, così come più in generale sulla questione della forma degli atti introduttivi delle opposizioni a decreto ingiuntivo post riforma Cartabia (e quindi anche per quelli che riguardano ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dopo il 1/3/2023) – laddove si è posta invero la questione della adozione o meno della forma del ricorso (da seguire, assolutamente), rispetto al dato formale dell'art. 645 c.p.c. che fa riferimento all'atto di citazione notificato - che il Presidente del Tribunale di Venezia ha pubblicato in data 17/3/2023 linee guida indicate ai Giudici di Pace del Circondario di Venezia.

Trattasi di una ricostruzione interpretativa che mi trova concorde, anche per la chiarezza del ragionamento giuridico e la solidità degli argomenti ermeneutici indicati.

Tale interpretazione che giunge ad individuare la forma del ricorso, come quella corretta dell'atto introduttivo della opposizione a d.i. anche nell'ambito post riforma (e quindi in relazione a ricorsi per d.i. depositati dopo il 28/2/2023), è estensibile anche alla forma dell'atto introduttivo della opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. di competenza del Giudice di Pace; procedimento che, poi, avanti al Giudice di Pace non potrà non seguire le regole del rito semplificato sancite dagli artt. da 316 c.p.c. a 321 c.p.c. novellati.

Analoga questione da risolvere si pone per le impugnazioni delle delibere condominiali che rientrano comunque, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, nell'ambito della competenza per valore del Giudice di Pace. A mio avviso dovrà essere adottata anche in tal caso la forma del ricorso, unica forma di atto introduttivo ammessa dalle regole "speciali" dell'art. 316 e ss. c.p.c. e dovrà, senza esclusione, essere adottato l'unico rito applicabile avanti al Giudice di Pace, ovvero quello semplificato di cognizione, espressamente richiamato, pur con le specifiche regole applicative distintive sopra viste.

* * *

Un pensiero conclusivo.

E' fortemente auspicabile che tutte queste non secondarie questioni interpretative, critiche o problematiche, attinenti al nuovo procedimento avanti al Giudice di Pace, lasciate in ombra dalla Riforma, siano prese in considerazione da gruppi di osservazione costituiti da giudici di pace, avvocati, magistrati togati (anche perché giudici dell'appello avverso le decisioni dei giudici onorari) e funzionari di cancelleria (essenzialmente per i risvolti non certo secondari di attuazione concreta dei singoli aspetti problematici, anche in relazione alla futura digitalizzazione del processo avanti all'Ufficio del Giudice di Pace).

E ciò al fine di addivenire a linee guida o prassi virtuose (*best practices*) condivise che, seppur a livello di *soft law*, possano garantire una migliore applicazione, anche pratica e concreta, della Riforma e una maggiore certezza circa il modo di condurre e decidere il processo avanti al Giudice di Pace.

MICHELE MONNINI